



CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA N. 19/14

ORDINANZA PER DISCIPLINARE LA SOSTA ED IL TRANSITO NELL'AREA A PARCHEGGIO DELLA STAZIONE PER GLI SPETTACOLI VIAGGIANTI

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Ricordato che per il periodo dal 22 marzo al 21 aprile 2014, gli spettacoli viaggianti saranno collocati presso l'area a parcheggio della Stazione.

Considerato che l'installazione di quanto sopra precluderà al traffico veicolare ed alla sosta del piazzale e questo già nei giorni precedenti e successivi alle date di cui sopra al fine di consentire il montaggio e lo smontaggio delle strutture.

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di disciplinare la sosta e vietare il transito nelle zone interessate dalla manifestazione, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità.

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale.

Visto l'art. 3 del regolamento comunale per l'utilizzo dell'area sosta camper.

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00.

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285.

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

che dalle ore 13,00 del giorno martedì 18 marzo al 22 aprile 2014, in occasione degli spettacoli viaggianti sia chiusa al transito e vietata la sosta nell'area a parcheggio della Stazione con esclusione della prima parte del posteggio – lato ingresso stazione, come da segnaletica mobile disposta in loco.

E' fatto salvo l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di Polizia previsti dall'art. 12 del Codice della Strada;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Vice Commissario Lino Chiolero.

Susa, 14.03.2014

Il Vice Comandante Polizia Municipale
L. Chiolero